



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
UFFICIO COORDINAMENTO POLITICHE UE
Servizio II – Segreteria CIAE II

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0003650 P-4.22.1

del 22/04/2014



9307973

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

e p.c.

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari
e Forestali
Nucleo di valutazione

Ministero degli Affari Esteri
Nucleo di valutazione

Rappresentanza Permanente d'Italia
presso l'Unione Europea

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente una Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che modifica il regolamento (UE) n. XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sui controlli ufficiali] e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio. COM (2014) 180.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Capo dell'Ufficio
Coordinamento Politiche UE
Cons. Fiorenza Barazzoni



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Roma,

All' Ufficio legislativo

Nucleo di valutazione degli
atti dell'Unione europea

SEDE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0003649 P-4.22.1
del 22/04/2014



9307785

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica ed all'etichettatura dei prodotti biologici che modifica il regolamento (UE) n. XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) e che abroga il regolamento (CE) n.834/2007 del Consiglio - COM (2014) 180 - Relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, L. n.234/2012.

Si trasmette, per il seguito di competenza, la relazione indicata in oggetto, predisposta sulla base dei dati forniti dalla Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica e nella quale sono state recepite anche le osservazioni formulate dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, per la parte relativa ai controlli.

~~Il~~ Capo Dipartimento
Prof. Gianluca Maria Esposito



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

**RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 4, DELLA
LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 234.**

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla produzione biologica ed all'etichettatura dei prodotti biologici che modifica il regolamento (UE) n. XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) e che abroga il regolamento (CE) n.834/2007 del Consiglio - COM (2014) 180

Atto comunitario – Finalità e contesto

Nel corso dell'ultimo decennio, il mercato dei prodotti biologici è stato caratterizzato da uno sviluppo dinamico favorito da un forte aumento della domanda. Il mercato mondiale degli alimenti biologici ha quadruplicato la sua estensione a partire dal 1999. La superficie destinata alla produzione biologica nell'Unione europea (di seguito: l'Unione) è raddoppiata. Ogni anno, 500 000 ettari supplementari di terreni sono convertiti all'agricoltura biologica. Tuttavia, né l'offerta interna né il quadro normativo hanno tenuto il passo con questa espansione del mercato. Le norme di produzione non tengono sufficientemente conto dell'evolversi delle preoccupazioni e delle aspettative di consumatori e cittadini, le norme in materia di etichettatura sono complicate e sono state rilevate carenze a livello del sistema di controllo e del regime commerciale. La normativa è complessa e implica un elevato livello di oneri amministrativi che dissuade i piccoli agricoltori dall'affiliarsi al regime biologico dell'Unione. Alcune esenzioni un tempo necessarie per lo sviluppo del settore non appaiono più giustificate.


La proposta ha l'obiettivo di migliorare la normativa relativa alla produzione biologica allo scopo di:

- (1) eliminare gli ostacoli allo sviluppo sostenibile della produzione biologica nell'Unione,
- (2) garantire condizioni di concorrenza eque per gli agricoltori e gli operatori e consentire al mercato interno di funzionare in modo più efficiente,

(3)semplificare gli adempimenti degli operatori e delle Autorità Competenti,

(4) mantenere o migliorare la fiducia del consumatore nei prodotti biologici.

La proposta è volta a risolvere le attuali problematiche del settore biologico, il diagramma sotto riportato ne indica un quadro sintetico.



A – Rispetto dei principi comunitari

La proposta di regolamento rispetta il principio di attribuzione in base agli articoli 42, primo comma e 43, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La proposta di regolamento rispetta il principio di sussidiarietà: la creazione di un regime per l'agricoltura biologica a livello dell'Unione è più efficiente rispetto alla coesistenza di 28 regimi diversi.

La proposta di regolamento rispetta il principio di proporzionalità: il contenuto e la forma dello strumento prescelto sono in rapporto con la finalità perseguita; d'altra parte, il presente regolamento interviene a modificare e ad abrogare atti legislativi della stessa natura.

B – Valutazione del progetto

La proposta normativa è molto complessa, in quanto l'agricoltura biologica riguarda tutti i comparti e tutte le filiere agricole, compresa l'acquacoltura. Pertanto la disamina attenta e la valutazione di ogni singola disposizione non può dirsi allo stato completata. Per quanto riguarda, in particolare, gli articoli relativi ai controlli, si evidenzia che questi contengono modifiche ad un altro regolamento, quello sui controlli ufficiali, anch'esso allo stato di mera proposta. Di conseguenza, soprattutto sotto quest'ultimo profilo, il dibattito e gli approfondimenti sono ancora in corso.

In ogni caso, è possibile affermare che le disposizioni contenute nel progetto normativo siano, complessivamente, conformi all'interesse nazionale, perché superano alcune carenze riscontrate nella normativa precedente. Alcuni punti della proposta rispondono a specifiche richieste formulate da tempo dalla delegazione italiana, in particolare per ciò che concerne la modifica del regime di importazione, l'individuazione di una soglia per definire la presenza occasionale di prodotti non autorizzati in agricoltura biologica e la certificazione di gruppo per le piccole aziende.

In definitiva, si condividono gli obiettivi operativi della proposta che sono:

- Definire norme di produzione chiare e inequivocabili
- Attuare un sistema di controllo basato sui rischi
- Armonizzare l'approccio per quanto riguarda la presenza di residui di sostanze non autorizzate nei prodotti biologici
- Semplificare i requisiti amministrativi, in particolare per i piccoli produttori
- Attuare un sistema di riconoscimento unico e affidabile degli organismi di controllo nei paesi terzi
- Istituire un regime commerciale equilibrato
- Semplificare le norme di etichettatura
- Integrare le preoccupazioni della società in continua evoluzione
- Migliorare la trasparenza e l'informazione sul settore biologico e sul commercio dei prodotti biologici.

Sotto il profilo delle prospettive negoziali, si prevede un negoziato molto lungo e difficile, su alcuni punti (es. fine delle deroghe e delle eccezioni) si potranno trovare accordi con i Paesi produttori, al fine almeno di prorogare il periodo di transizione, su altri (es.

sottoporre al controllo anche i dettaglianti) si potranno trovare intese con i Paesi consumatori.

C – Valutazione d'impatto

Sotto il profilo dell'impatto finanziario, la proposta non comporta nuovi oneri di carattere finanziario.

Per quanto riguarda l'incidenza della proposta sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, non si prevede un sostanziale cambiamento della situazione attualmente esistente.